



Regione Siciliana
PRESIDENZA
Comitato Regionale per le Comunicazioni

U.O. "FUNZIONI PROPRIE DEL CORECOM"

CALENDARIO E VADEMECUM

ELEZIONE SINDACI E CONSIGLI COMUNALI 11 giugno 2017

CONVOCAZIONE COMIZI:

Decreto assessoriale n. 98 del 14 aprile 2017

DELIBERA AGCOM DISCIPLINANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE:

N. 169/17/CONS (pubblicata nella GURI n. 99 del 29 aprile 2017)

DATA PRESENTAZIONE CANDIDATURE:

dal 12 maggio 2017 al 17 maggio 2017

(dal 30° giorno e sino alle ore 12.00 del 25° giorno antecedenti il giorno di votazione: legge 35/97)

* **Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore della delibera AGCOM n. 169/17/CONS**, le emittenti radiotelevisive locali che intendono trasmettere messaggi autogestiti gratuiti devono rendere pubblica la loro volontà mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto e devono inviare al Corecom la loro adesione tramite il modello MAG/1/EC (delibera n. 169/17/CONS, art. 4, comma 1).

* **Fino al giorno di presentazione delle candidature i soggetti politici interessati** devono trasmettere, alle emittenti aderenti e al Corecom, che ne informa l'Autorità, le proprie richieste (MAG/3/EC), compilando il modello come specificato nella delibera n. 169/17/CONS, art. 4, comma 2).

I Modelli MAG/1/EC, MAG/2/EC, MAG/3/EC sono disponibili sul sito dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni www.agcom.it

CHIARIMENTI UTILI

MESSAGGI POLITICI AUTOGESTITI GRATUITI

I **Messaggi Autogestiti Gratuiti (MAG)**, gestiti totalmente dai soggetti politici, sono spazi dedicati alla presentazione, non in contraddittorio, di liste e programmi, che le emittenti radiotelevisive possono trasmettere, a titolo gratuito. Sono offerti in condizioni di parità di trattamento ai soggetti politici.

Il numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti deve essere ripartito fra:

a) *candidati alla carica di sindaco;*

b) *liste e coalizioni di liste di candidati per l'elezione dei consigli comunali (delibera AGCOM n. 169/17/CONS, art. 2, comma 2, II).*

Devono avere una durata compresa tra “1” e “3” minuti per le emittenti televisive e tra “30” e “90” secondi per le emittenti radiofoniche; non possono interrompere altri programmi né essere interrotti; sono collocati in appositi contenitori (fino a un massimo di 4 contenitori: uno per ciascuna delle fasce orarie stabilite: prima fascia 18:00/19:59, seconda fascia 12:00/14:59, terza fascia 21:00/23:59, quarta fascia 7:00/8:59).

I messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge ed ogni messaggio, per tutta la durata, deve recare la dicitura “messaggio referendario gratuito”, con l'indicazione del soggetto politico committente. Per le emittenti radiofoniche il messaggio deve essere preceduto da un annuncio audio del medesimo tenore.

La collocazione dei “messaggi autogestiti gratuiti” all'interno dei singoli contenitori, previsti per il primo giorno, avviene con sorteggio unico nella sede del Corecom, alla presenza di un funzionario dello stesso; la collocazione nei contenitori nei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenza all'interno delle singole fasce. Ogni sorteggio viene verbalizzato e pubblicato sui siti del Corecom.

La messa in onda è subordinata all'autorizzazione a trasmettere del Corecom.

Ciascun soggetto politico non può diffondere più di 2 messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente.

COME OTTENERE IL RIMBORSO

Le emittenti aderenti che trasmettono messaggi autogestiti gratuiti riceveranno un rimborso da parte dello Stato, attraverso i Corecom; il suddetto rimborso verrà effettuato nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi dell'art. 4, comma 5 della legge n. 28/2000.

Si evidenzia che il rimborso verrà erogato per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente radiotelevisiva locale e dal soggetto politico, ai sensi di legge, come stabilito dalla delibera AGCOM n. 169/17/CONS, art. 5, commi 2 e 3.

Si rammenta alle emittenti di inoltrare il modello MAG/3/EC (controfirmato dal rappresentante elettorale del soggetto politico e dal rappresentante legale dell'emittente) soltanto alla fine della campagna elettorale, unitamente alla documentazione relativa al rimborso dei messaggi autogestiti gratuiti (circolare dell'Ufficio “Corecom – Funzioni proprie, prot. 19677 dell'11 aprile 2017).

I “messaggi autogestiti gratuiti” possono essere trasmessi nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale.

(rif.: legge n. 28/2000, artt. 3 e 4 - delibera n. 169/17/CONS del 2017, artt. 3, 4, 5 e 6).

PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE POLITICA

Per “programma di comunicazione politica”, ai sensi dell'art. 2 della legge 28/2000, si intende “la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche”; più specificatamente, si intendono: **tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di programmi politici, interviste e ogni altra trasmissione in cui assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, manifestate attraverso tipologie di programmazione che, comunque, consentano un confronto dialettico tra più opinioni** e assicurino imparzialità e pari opportunità durante i confronti tra i soggetti politici della competizione elettorale oggetto del programma (definiti all'art. 2 della delibera dell'AGCOM n. 169/17/CONS), anche se conseguiti nel corso di un ciclo di trasmissioni, purché ciascuna trasmissione abbia stessa visibilità e analoghe opportunità di ascolto.

Alle trasmissioni di comunicazione politica possono partecipare anche giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando sempre imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

Le emittenti radiotelevisive locali devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione; tuttavia, l'eventuale assenza di un soggetto politico, invitato alla trasmissione, non pregiudica l'intervento degli altri soggetti politici, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante; comunque, nel corso della trasmissione, deve essere fatta esplicita menzione delle eventuali assenze.

Possono partecipare a tali programmi soltanto i soggetti politici della competizione elettorale in questione. Non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è altresì consentito, durante lo svolgimento di tali programmi, alcun riferimento.

La parità di condizioni deve essere garantita nei due distinti periodi in cui si articola la campagna elettorale tra i soggetti politici specificati nell'art. 2, comma 2 della delibera AGCOM n. 169/17/CONS.

La partecipazione a tali programmi è **gratuita**.

I “**programmi di comunicazione politica**” possono essere trasmessi tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura della campagna elettorale. Sono collocati in contenitori con cicli a **cadenza quindicinale** (programmazione per 15 giorni), tra le ore 7:00 e le ore 24:00 della stessa giornata dalle emittenti televisive locali e tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo dalle emittenti radiofoniche locali, in modo da garantire equità e parità di trattamento tra i soggetti politici, nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

I relativi calendari devono essere trasmessi al Corecom almeno 7 giorni prima della messa in onda.
(rif.: legge 28/2000, artt. 2, 4 e 11-ter; DM 8 aprile 2004, artt. 2 e 3; delibera AGCOM n. 169/17/CONS, art. 2).

PROGRAMMA DI INFORMAZIONE

Per “programma di informazione”, ai sensi dell'art. 11-ter della legge 28/2000, si intendono: **il telegiornale, il giornale radio, il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.**

In tali programmi le emittenti devono adeguarsi, con particolare rigore, ai principi di tutela del pluralismo e dell'indipendenza, garantendo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità; devono, altresì, garantire l'equità, la correttezza, l'equilibrio, la lealtà, la pluralità dei punti di vista e il contraddittorio tra i soggetti politici.

Resta salva, per l'emittente, la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

In periodo elettorale, nei “**programmi di informazione**”, e in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quella di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è **vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto** e tutti – direttori dei programmi, registi, conduttori,

ospiti, pubblico, ecc. - devono attenersi ad un comportamento corretto e imparziale tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte degli elettori.

I telegiornali devono conformarsi al criterio della **parità di trattamento**, nel senso che situazioni analoghe devono essere trattate in maniera analoga.

(rif.: legge 28/2000, artt. 5 e 11-ter; decreto 8 aprile 2004, artt. 2 e 4; delibera AGCOM n. 169/17/CONS, art. 9).

RACCOMANDAZIONI

Atteso che il mancato rispetto delle norme comporta rilevanti sanzioni, si raccomanda la massima attenzione; inoltre, si rammenta che le emittenti sono tenute a conservare le registrazioni di tutti i programmi trasmessi sino al giorno delle votazioni per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, eventualmente, sino alla conclusione del relativo procedimento, in caso di contestazione di violazione della normativa in materia.

N.B.: In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi autogestiti gratuiti è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.



Il Dirigente Preposto
(dott.ssa Maria Antonella Marino)